

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1071 DEL 14 LUGLIO 2023

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/90

TRA

MINISTERO DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

E

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RISORSE PER

MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI PRODUZIONE E LA

REPERIBILITÀ DI OSSIGENO MEDICALE IN ITALIA

previste dall'art. 1, comma 445 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, che ha incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo di cui all'art. 1, comma 140 della legge n. 232 del 11 dicembre 2016

Il Ministero della Salute – Direzione Generale della programmazione sanitaria – con sede in Roma, via Giorgio Ribotta, n. 5 (C.F. 97023180587) – di seguito “Ministero” – nella persona del Direttore generale Dott. Stefano Lorusso

e

la Regione Friuli Venezia Giulia – (C.F. 80014930327) con sede in Trieste, piazza Unità d'Italia 1, – di seguito “Regione” – nella persona del congiuntamente “le Parti”

PREMESSO CHE

- l'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 11 dicembre 2016, ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per

l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

- il DMT n. 177410/2017, registrato alla Corte dei Conti il 23 Ottobre 2018 con n. 1347, ha istituito, presso la Direzione generale della programmazione sanitaria, il capitolo 7112 p.g. 1 *“Somme da destinare il finanziamento di interventi di edilizia sanitaria per ampliamento, riqualificazione, adeguamento e messa a norma delle strutture ospedaliere”* (Missione 20, Programma 3, Azione 2, Categoria economica 22);

- l'art. 1, comma 445, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, ha incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo di cui all'art. 1, comma 140 della legge n. 232/2016 *“Al fine di migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia e in considerazione della carenza di bombole di ossigeno durante le fasi acute dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

- il secondo periodo del citato art. 1, comma 445 della legge n. 178/2020 ha destinato lo stanziamento *“nei limiti dello stesso, al supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di rafforzamento delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata e la gestione dell'eventuale rischio di incendio, secondo le norme sulla produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.”*

- l'art. 1, comma 446, della citata legge n. 178 del 2020, ha previsto che *“Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta*

giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 445”;

- il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 giugno 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 5 luglio 2022, n. 1116 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 272 il 21 novembre 2022, ha ripartito tra le Regioni e le Province autonome la somma di 5 milioni di euro per l’anno 2021, iscritta nel conto residui del capitolo di bilancio 7112 p. g. 1, di cui euro 103.680,81 a favore della Regione Friuli Venezia Giulia;

- il citato Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 giugno 2022 ha previsto, altresì, che le modalità di erogazione del contributo vengano regolamentate attraverso la stipula di convenzioni tra la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e i legali rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome;

- la Regione, come previsto dall’art. 2 comma 3 del citato Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 giugno 2022, ha presentato al Ministero il programma di utilizzo delle risorse assegnate, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 928 del 16 giugno 2023 ad oggetto “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e Bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell’ossigeno ai reparti e di rafforzamento delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell’atmosfera sovra-ossigena. Programma di utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia. Approvazione.*”;

- il decreto dirigenziale n. MDS/DGPROGS/265/08/11/2022, registrato in data 24/11/2022 dall’Ufficio centrale del bilancio al n. 653, ha impegnato a favore

della Regione Friuli Venezia Giulia l'importo di euro 103.680,81 assegnato dal
D.M. 7 giugno 2022;

SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 (Disciplina dei rapporti tra le Parti)

1. I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel presente Accordo;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente Accordo.

Art. 3 (Oggetto)

1. Con il presente Accordo le Parti individuano le modalità di erogazione del contributo per gli investimenti riferibili al programma riportato nell'Allegato 1, preventivamente approvato della Regione, a valere sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, comma 445 della legge n. 178 del 2020, che ha incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo di cui all'art. 1, comma 140 della legge.

Art. 4 (Modalità di esecuzione dell'Accordo)

1. Per ogni intervento previsto dal presente Accordo, la Regione garantisce il rispetto da parte dell'IRCCS beneficiario, che assume la qualità di stazione appaltante, della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di appalti e acquisisce, al riguardo, ogni documentazione che garantisca il rispetto della predetta normativa.

2. Il Ministero si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la correttezza delle procedure eseguite e della documentazione di cui al comma 1.

3. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività indicate ai commi 1 e 2, la Regione è tenuta a presentare al Ministero relazioni semestrali sullo stato di avanzamento dei lavori, nonché l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori di ogni singolo intervento.

4. La Regione assicura l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di seguito BDAP), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai fini del monitoraggio delle informazioni di avanzamento finanziario, fisico e procedurale rispetto al cronoprogramma previsionale dell'intervento.

5. La Regione garantisce che gli interventi finanziati con importi a carico dello Stato rispettino il divieto del doppio finanziamento, come precisato dalla circolare del MEF n. 33/2021.

6. Dopo la sottoscrizione del presente Accordo, la Regione, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trasmette al Ministero, per le valutazioni di competenza, i progetti da porre a base di gara, unitamente ai relativi provvedimenti Regionali di approvazione.

7. Il Ministero, valutata positivamente la documentazione di cui al comma precedente, nei successivi 30 giorni, eroga alla Regione, una quota pari al 5% del finanziamento previsto, da trasferire alla stazione appaltante quale anticipazione.

8. L'importo eventualmente eccedente le predette spese può essere utilizzato dalla stazione appaltante per l'esecuzione dei lavori e deve essere rendicontato dalla medesima al momento della presentazione della richiesta di pagamento dello stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 5.

Art. 5 (Pagamenti in corso d'opera)

1. I trasferimenti a favore della Regione sono erogati attraverso l'emissione di decreti di pagamento sul capitolo 7112 p. g. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero, mediante versamento sul conto di contabilità speciale n. 305981 intestato alla Regione medesima.

La Regione accerta, per ciascun intervento, la regolarità e la completezza della documentazione presentata dall'IRCCS beneficiario relativa alla richiesta di pagamento degli stati di avanzamento lavori, in coerenza con i dati inseriti sul sistema BDAP, ed eroga all'IRCCS l'importo rendicontato, dopo aver ricevuto il relativo trasferimento da parte del Ministero.

I trasferimenti, suddivisi per singolo intervento, sono effettuati a seguito della presentazione semestrale di apposita richiesta da parte della Regione, corredata da scheda di sintesi comprovante lo stato di avanzamento dei lavori dell'intervento ed attestante le opere realizzate, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma.

2. La documentazione da presentare per ottenere l'importo rendicontato deve essere preventivamente approvata con provvedimento Regionale.

3. Il Ministero provvede a trasferire le somme effettivamente rendicontate nei limiti delle somme assegnate alla Regione.

4. Eventuali ulteriori oneri necessari per la prosecuzione dei lavori sono a totale carico della Regione che, per gli stessi, utilizza una contabilità separata.

Art. 6 (Monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche)

1. Il monitoraggio degli interventi avviene attraverso l'Osservatorio degli investimenti pubblici in sanità e avviene anche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), istituita dall'articolo 13 della legge 31

dicembre 2009, n. 196, fermo restando il principio di unicità dell'invio di cui all'articolo 3, comma 1, lett. ggggg-bis), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 7 (Obblighi di diligenza ed informazione)

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte delle attività effettuate.

Art. 8 (Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a garantire la massima riservatezza sui dati e sugli atti oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Art. 9 (Trattamento dei dati)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm. e al Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 10 (Durata)

1. Il presente Accordo decorre dalla data di comunicazione alla Regione, da parte del Ministero, dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo fino alla comunicazione di avvenuto collaudo degli interventi finanziati.

Art. 11 (Modifiche all'Accordo)

1. Le Parti potranno apportare, con la stessa forma di cui al presente Accordo, eventuali modifiche ai patti stabiliti per adeguamenti e mutate esigenze.

Art. 12 (Diritto di recesso)

1. Il Ministero si riserva la facoltà di recedere dagli impegni assunti con il presente

Accordo nei confronti della Regione qualora, nel corso dello svolgimento delle attività, intervengano provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente atto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.

2. Nel caso di cui al comma 1, sono riconosciute alla Regione le spese sostenute alla data di ricevimento della comunicazione scritta del recesso, nonché quelle che risultino da obblighi già giuridicamente vincolanti.

Art. 13 (Foro competente)

1. A tutti gli effetti del presente Accordo e per eventuali giudizi relativi alla sua applicazione, interpretazione ed esecuzione, si conviene che il giudice competente sia in via esclusiva quello del Foro di Roma.

Art. 14 (Comunicazioni)

1. Le comunicazioni relative al presente Accordo sono inviate ai seguenti indirizzi:
per il Ministero: Direzione Generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute, PEC: dgprog@postacert.sanita.it
per la Regione Friuli Venezia Giulia: Direzione Centrale Salute politiche sociali e disabilità, PEC: salute@certregione.fvg.it

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

(sottoscritto con firme digitali)

Per il Ministero della salute
Direzione generale della
programmazione sanitaria
Il Direttore generale
(firmato digitalmente)

Per la Regione Friuli Venezia Giulia
.....
(firmato digitalmente)

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE